DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 29 febbraio 2012, non più in vigore dal 19 dicembre 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di usura e di estorsione
Estremi	Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Capo	II — Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Sezione	Prima — Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Paragrafo	1 — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-usura-e-di-estorsione/art-14-impugnazione-e-risoluzione-dell-accordo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it